REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento 3

Art. 2 - Ufficiale di Stato Civile celebrante 3

Art. 3 - Celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile (Matrimonio o Unione Civile su delega) 3

Art. 4 - Matrimonio o Unione Civile celebrato da cittadino delegato. 4

Art. 5 - Luogo della celebrazione 4

Art. 6 - Orario delle celebrazioni 4

Art. 7 - Celebrazioni fuori orario 5

Art. 8 - Tariffe 5

Art. 9 - Modalità di pagamento delle tariffe. 6

Art. 10 - Organizzazione del servizio 6

Art. 11 - Modalità di richiesta del servizio 7

Art. 12 - Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo 7

Art. 13 - Disposizioni finali 8

Art. 14 - Entrata in vigore 8

Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile e alla costituzione delle unioni civili di cui alla L. 20 maggio 2016, n.76.

La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile è attività istituzionale e ha luogo in giorni lavorativi, nel giorno indicato dalle parti, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.

Art. 2 - Ufficiale di Stato Civile celebrante

I matrimoni civili e le unioni civili vengono generalmente celebrati dal Sindaco.
Il Sindaco, ai sensi del D.P.R 396/200 può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche gli Assessori comunali e i consiglieri comunali o cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, previa delega del Sindaco.
Il Sindaco o suo delegato nel celebrare il matrimonio o le unioni civili deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 3 - Celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile (Matrimonio Civile o Unione Civile su delega)

Ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, l'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, competente per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio o dell'Unione Civile in questo Comune, per motivi di convenienza e necessità, rappresentata dai nubendi/costituendi.

Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro Comune, non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.

Nel caso il matrimonio/unione civile avvenga su delega di un altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data, l'ora ***e il luogo di celebrazione*** scelte, all'ufficiale di stato civile del Comune di CLAVESANA con anticipo di almeno 60 giorni.

Il matrimonio/ unione civile potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio/unione civile celebrato su delega di altro Comune, i nubendi/costituendi dovranno produrre entro 10 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione.

1. Delega del Comune di residenza
2. Fotocopia dei propri documenti d'identità con conferma di residenza

3. Fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni con conferma di residenza
4. indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 4 – Matrimonio/Unione Civile celebrato da cittadino delegato.

Qualora i nubendi/costituendi intendano far celebrare il loro matrimonio/unione civile da cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio dello Stato Civile, indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 60 giorni.

Il possesso dei requisiti, di cui al punto precedente, potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato A).

Nella richiesta di delega, il richiedente deve sottoscrivere impegno ad interfacciarsi con l'Ufficio demografico per ottenere istruzioni in merito alla celebrazione del rito.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

La celebrazione della cerimonia sarà ammessa solo a seguito l'autorizzazione della Prefettura.

Art. 5 - Luogo della celebrazione

La "Casa Comunale", ai fini di cui all'articolo 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni/unione civile, è rappresentata dal Palazzo Municipale nel quali il Comune esercita le sue funzioni.

Il matrimonio civile/unione civile può essere celebrato, a scelta degli interessati:
1. nella Sala Consiliare posta nell' antico Palazzo Comunale sito in Piazza Vittorio Emanuele II n. 7;

2. nella Sala Polivalente sita presso gli Uffici Comunali di Frazione Madonna della Neve – Piazza Don Giovanni Rossi;

3. nelle strutture private site nel territorio comunale previa sottoscrizione di idonea convenzione.

A tale scopo i locali sopra indicati sono considerati "Casa Comunale".

Art. 6 - Orario delle celebrazioni

I matrimoni civili/unioni civili sono celebrati nei giorni e negli orari di apertura dell'Ufficio dello Stato Civile.

Non sono celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni:

- 1° gennaio
- 6 gennaio
- Pasqua e Lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 5 agosto
- 15 agosto
- 4 ottobre
- 1° novembre
- 8 dicembre
- Il 24 e il 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di stato Civile
- Natale e Santo Stefano.

In nessun caso vengono celebrati matrimoni nei giorni festivi in giorni diversi da quelli previsti dal calendario annuale di cui al seguente art. 7.

Art. 7 - Celebrazioni fuori orario

La celebrazione richiesta in orari e giorni diversi di cui all'art. 6, è subordinata alla disponibilità del personale svolgente funzioni di Ufficiale di Stato Civile ed al versamento dell'apposita tariffa indicata nell'allegato ***A***) che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il matrimonio civile/unione civile può essere celebrato a richiesta il sabato, secondo un calendario annuale predisposto dall'Ufficio di Stato Civile ed è subordinato al pagamento dell'apposita tariffa indicata nell'allegato ***A***) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 8 - Tariffe

Per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili così come previsto nei precedenti articoli è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe saranno aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale intendendosi confermate quelle in vigore qualora la Giunta Comunale non vi provveda.

Le tariffe saranno versate a titolo di rimborso dei costi dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio ovvero: spese di gestione, inerenti la pulizia della sala, il riscaldamento, l'energia elettrica ed il personale preposto al servizio.

L'importo delle tariffe non comprende le spese per l'allestimento della sala nonché quello di utilizzo di eventuali interpreti, se i nubendi/costituendi sono stranieri, che sono a carico dei richiedenti la celebrazione.

Le tariffe vengono diversificate anche a seconda della residenza o meno nel Comune di Clavesana di almeno uno degli sposi e della sala scelta per la celebrazione del matrimonio/unione civile.

Le tariffe saranno distribuite parte a favore del bilancio comunale e parte a favore del dipendente incaricato all'assistenza per la celebrazione del matrimonio, tale importo sarà

inserito nel fondo per la contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e liquidato con le modalità stabilite in sede di contrattazione annuale.

Art. 9 - Modalità di pagamento delle tariffe.

Gli interessati dovranno effettuare il pagamento della tariffa all'atto della domanda di fissazione della data per la celebrazione del matrimonio, esibendo apposita ricevuta all'Ufficiale dello Stato civile.

Le forme di pagamento ammesse per tale servizio sono: Pago PA

Art. 10 - Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti negli orari di apertura al pubblico per quanto riguarda la Sala Polivalente sita presso gli Uffici Comunali di Frazione Madonna della Neve – Piazza Don Giovanni Rossi e solo su appuntamento e accompagnati dal personale dell'Ufficio di Stato Civile per quanto riguarda la Sala Consiliare posta nell' antico Palazzo Comunale sito in Piazza Vittorio Emanuele II n. 7.

Oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:

- Disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi (fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala, fioristi, ecc.);
- Servizio atto a garantire l'accesso regolare degli interessati, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;

Art. 11 - Modalità di richiesta del servizio

La richiesta relativa alla scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione del matrimonio/unione civile, deve essere inoltrata compilando l'apposito modulo di cui all'allegato A) del presente regolamento, all'Ufficio dello Stato Civile almeno 60 giorni prima della data di celebrazione.

L'Ufficio dello Stato Civile entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala e la disponibilità per il giorno e l'ora richiesta per la celebrazione, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta dell'avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile.
Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune,

si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 12 - Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo

I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili, di cui al precedente art. 2 del presente regolamento, devono essere disponibili, puliti e sgombri di cose ed attrezzature estranee alla cerimonia.

Per quanto riguarda l'utilizzo della sala Consiliare e Polivalente del Comune, la celebrazione del matrimonio civile/unione civile potrà avere una durata massima di 90 minuti, compresa l'effettuazione del servizio fotografico limitatamente ai locali in cui è avvenuta la celebrazione stessa. Se la celebrazione del rito è svolta nelle tenute convenzionate, la disponibilità degli Ufficiali dello Stato Civile e dei suoi delegati, che non sia il celebrante richiesto dai nubendi/costituendi, è limitata ai 60 minuti.

Eventuali ulteriori arredi ed addobbi, a cura e spese degli interessati, dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Ufficio di Stato Civile. Gli stessi non dovranno in alcun modo apportare alcuna alterazione permanente agli ambienti in uso ed al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Gli stessi nubendi/costituendi sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia nuziale.

Il Comune di Clavesana si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

È fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno e all'esterno del Palazzo Comunale e il palazzo degli Uffici dei locali utilizzati per la cerimonia.

Non è consentito nella Casa Comunale lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi od altro correlati allo svolgimento di matrimoni.

Gli invitati alla cerimonia dovranno comportarsi in maniera consona alla rilevanza pubblica del luogo e corrispondere alle indicazioni e prescrizioni del personale comunale.

Art. 13 - Disposizioni finali

La concessione delle strutture è subordinata all'accettazione esplicita da parte del richiedente di ogni parte del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione